
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Consigliere giuridico Presidenza Consiglio dei Ministri) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Opposizione a decreto ingiuntivo e pagamento durante il giudizio.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato.

Tribunale di Roma, sezione sesta, sentenza del 26.9.2013

...omissis...

L'opponente ha prodotto copia della scrittura privata in data 13-7-2011, con la quale le parti hanno stipulato una transazione alle seguenti condizioni: a) S.I.M.E.A. s.r.l. si è obbligata a riconsegnare l'immobile locato "entro e non oltre il 30 ottobre 2011"; a lasciare nell'appartamento tutte le opere, arredi e impianti ivi presenti; a rinunciare al deposito cauzionale; nonché a pagare a "saldo e stralcio" l'importo di Euro 19.000,00, di cui Euro 5.000,00 "entro e non oltre il 18-7-2011", Euro 4.000,00 "entro e non oltre il 31-8-2011", Euro 5.000,00 "entro e non oltre il 31-8-2011", Euro 5.000,00 "entro e non oltre il 30-9-2011", Euro 5.000,00 "entro e non oltre il 31-10-2011"; b) a loro volta G.V. e G.A. si sono obbligati a sospendere l'esecuzione dello sfratto fino al 31-10-2011 e "a sospendere il procedimento monitorio di cui al decreto ingiuntivo n. 5581 emesso in data 18-3-2011".

Col medesimo atto le parti hanno espressamente convenuto che "in caso di mancanza o ritardo nel pagamento anche di uno solo dei versamenti rateali sopra indicati, ovvero in caso di mancato o ritardato rilascio, rispetto alla data

convenuta del 30-10-2011, ovvero infine di sottrazione e/o distruzione anche di uno solo degli impianti arredi ed opere di cui all'allegato n. 1 del contratto di locazione, la presente scrittura privata dovrà considerarsi senz'altro risolta, con conseguente legittimazione dei signori G. a procedere immediatamente e liberamente nei confronti della S.I.M.E.A. s.r.l. sia con il procedimento esecutivo dello sfratto, sia con il procedimento monitorio di cui al decreto ingiuntivo n. 5581 del 18-3-2011, sia infine con gli atti necessari per il recupero coattivo degli importi delle indennità di occupazione e degli oneri condominiali per tutto il periodo compreso tra febbraio 2011 e la data di effettivo rilascio dell'immobile occupato senza titolo".

Orbene, dal tenore di siffatta clausola risulta evidente che le parti hanno inteso attribuire ai termini convenuti per i versamenti e il rilascio dell'immobile carattere "essenziale", ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., giacché hanno espressamente previsto quale conseguenza del mancato rispetto di ciascuno di essi l'automatica risoluzione del negozio transattivo; del resto, l'essentialità di tali termini si evince, altresì, da ciò, che al tempestivo adempimento da parte della conduttrice è collegata la rinuncia da parte dei locatori ad ogni altra pretesa creditoria, pur già maturata e riconosciuta da controparte.

La conduttrice non ha rispettato alcuno dei predetti termini, avendo effettuato soltanto un primo versamento di Euro 3.000,00 in data 21-7-2011 ed un secondo versamento di Euro 2.000,00 in data 8-8-2011. Deve, dunque, ritenersi che l'accordo transattivo si sia risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1457, 2 comma, c.c., senza che si debba valutare la gravità dell'inadempimento. Invero, come insegna la S. C., "in presenza di un termine essenziale la risoluzione di diritto del contratto prescinde ad una indagine sulla rilevanza dell'inadempimento (essendo stata tale importanza valutata anticipatamente dai contraenti) postulando solo la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento stesso" (Cass. 3-7-2000, n. 8881).

Ciò posto, ben a ragione i locatori hanno azionato in via monitoria i crediti scaturenti a loro favore dal contratto di locazione, intercorso con l'opponente conduttrice, la quale non ha contestato i fatti costitutivi di detti crediti, che risultano, anzi, riconosciuti nella scrittura transattiva.

Tuttavia, dall'importo per cui è stata(...)messa l'ingiunzione di pagamento (importo dal quale è già stato detratto il versamento di Euro 3.000,00) va detratto l'ulteriore versamento di Euro 2.000,00, come espressamente riconosciuto dai convenuti.

Al riguardo va richiamata la giurisprudenza della S. C., secondo cui "in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato" (Cass. 15-7-2002, n. 10229; in senso conf.. Cass. 18-3-2003, n. 3984; Cass.-sez. un. 7-7-1993, n. 7448).

Ne consegue che, nella specie, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e la opponente va condannata al pagamento della somma di Euro 32.450,16, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ai sensi del D. M. 20 luglio 2012, n. 140.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 4935/12, emesso in data 14-3-2012 e notificato in data 3-4-2012, proposta da S.I.M.E.A. s.r.l. nei confronti di G.V. e G.A., con atto di citazione notificato in data 12-5-2012, così decide:

- a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- b) condanna S.I.M.E.A. s.r.l. al pagamento in favore di G.V. e G.A. della somma di Euro 32.450,16, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- c) condanna S.I.M.E.A. s.r.l. a rimborsare a G.V. e G.A. le spese processuali, che liquida d'ufficio in Euro 3.000,00 per compensi, oltre a IVA e CPA nella misura di legge.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2013.